

OBBLIGO GREEN PASS PER TUTTI I LAVORATORI

In ottemperanza al DL del 21 Settembre 2021 n. 127, che definisce l'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, la società **Servizi Ambientali s.r.l.** adotta le nuove disposizioni riguardanti la propria azienda e di seguito riportate.

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale di codesta azienda è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
2. Quanto indicato al punto 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.
3. L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
4. Il datore di lavoro, o suo delegato, verificherà il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, controllo che potrà avvenire tramite l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19", tramite scansione del codice QR. Tale verifica avverrà a campione all'ingresso in azienda.
5. I soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni di quanto riportato ai punti 1 e 2 potranno essere individuati tramite atto formale dal datore di lavoro.
6. I lavoratori di cui al punto 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al punto 1 in violazione degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, è punito con la sanzione di cui previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.